



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
9 DICEMBRE 2024 – IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

*(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n.
11971/1999)*

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (“**Indel B**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), e dell’articolo 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 9 dicembre 2024, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Conferimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell’Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).

Parte Straordinaria

3. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** *** ***

Proposte sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società per il triennio 2024 – 2026.

Preliminarmente, si ricorda che il D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (il “**D. Lgs. 2024/125**”) ha introdotto all'articolo 8, comma 1, la previsione di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, con riferimento alle società di cui agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 2024/125 stesso.

In particolare, tale incarico prevede il rilascio da parte di apposita società di revisione di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del nuovo articolo 14-*bis* del D. Lgs. n. 39/2010, introdotto dall'art. 9 del D. Lgs. 2024/125.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da due primarie società di revisione proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 14-*bis* del D. Lgs. n. 39/2010.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 2-*ter*, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di Indel B la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega *sub* “A” alla presente – in merito al conferimento a RSM Italy dell'incarico ai fini del rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del D. Lgs. n. 39/2010, introdotto dall'art. 9 del predetto D. Lgs. 2024/125.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

– udita l'esposizione del Presidente;

delibera

- 1. di conferire alla società di revisione RSM Italy, in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, per gli esercizi 2024-2026, approvando il relativo compenso.”*

2. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare la proposta di conferma del Dott. Francesco Pedini Amati nella carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell'art. 16.13 dello Statuto sociale.

Come noto, in data 2 agosto 2024 il consigliere Oscar Severi, nominato dall'Assemblea del 31 maggio 2023, è deceduto e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 16.13 dello Statuto sociale, del Dott. Francesco Pedini Amati, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del Consigliere Oscar Severi.

Il consigliere Dott. Francesco Pedini Amati cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea cui la presente relazione si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermarlo nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si evidenzia che in caso di nomina da parte dell'Assemblea del Dott. Francesco Pedini Amati risulteranno rispettati i requisiti minimi relativi al numero di amministratori indipendenti imposti dalla Legge e altresì previsti dal Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce; con la predetta nomina sarà inoltre rispettato l'equilibrio tra generi sulla base della normativa attualmente vigente.

Il profilo professionale del consigliere Dott. Francesco Pedini Amati consente di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il *curriculum vitae* del Dott. Francesco Pedini Amati e la dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*, comma primo, del TUF. I suddetti documenti, allegati alla presente Relazione, sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge nella sezione del sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea.

Ciascun azionista può presentare con riferimento al presente punto all'ordine del giorno proposte di candidatura per la sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024 entro il termine e con le medesime modalità che sono contenute nell'Avviso di convocazione messo a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito *internet* della Società www.indelbgroup.com.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Dott. Francesco Pedini Amati, nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386, comma primo, del codice civile e dell’articolo 16.13 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2024 in sostituzione del consigliere Oscar Severi,*

delibera

- 2. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Francesco Pedini Amati, nato nella Repubblica di San Marino il 23/01/1975, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025;*
- 3. di attribuire allo stesso un compenso annuo lordo pari a Euro Tredicimila (13.000,00), in continuità con quanto deliberato per il Consigliere deceduto.*

Proposte sul primo e unico argomento all’ordine del giorno di parte straordinaria

2. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento all’ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale.

Le proposte di modifica statutaria

Le proposte di modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto consistono in un mero adeguamento dello stesso rispetto a previsioni non più applicabili, mentre proposte di modifica degli articoli 12 e 18 dello Statuto consistono nell’inserimento delle seguenti previsioni:

- la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza), senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante;
- la possibilità che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

In particolare, con riguardo alla prima previsione di modifica dello Statuto, la stessa consiste nell'introduzione della possibilità di tenere le Assemblee, ordinarie e straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che Presidente, segretario e/o notaio si trovino nello stesso luogo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'inserimento della previsione inerente lo svolgimento delle Assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, in virtù del nuovo articolo 135-*undecies*.1 del TUF introdotto dall'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la "**Legge Capitali**"), consente, invece, al Consiglio di Amministrazione di decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

In particolare, l'articolo 135-*undecies*.1 del TUF prevede che, qualora sia adottata tale modalità di tenuta dell'Assemblea:

- (i) non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea;
- (ii) fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo del TUF coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea;
- (iii) le proposte di delibera come sopra avanzate sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine;
- (iv) la legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies* del TUF;
- (v) il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* del TUF è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Motivazioni delle modifiche proposte agli articoli 12 e 18 dello Statuto

Le proposte di modifica concernenti lo svolgimento delle Assemblee e delle riunioni consiliari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione hanno lo scopo di garantire la massima flessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base ed in applicazione dei recenti regimi normativi e dei consolidati orientamenti notarili in materia.

Con espresso riferimento alle riunioni assembleari, la previsione si inserisce nell'alveo della interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano che, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 ("*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*"), ha ritenuto che fossero "*legittime le clausole statutarie di s.p.a. [...] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione*".

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità “da remoto” e, in particolare, in occasione delle adunanze dell’Assemblea tenutasi senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l’esclusivo conferimento di deleghe al rappresentante designato, ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza comprometterne la qualità.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l’esercizio dei diritti sociali.

Pertanto, nella medesima ottica di flessibilità e in assenza di alcun ostacolo normativo, si considera, altresì, opportuno procedere all’eliminazione del riferimento alla necessità che, nel caso in cui anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società si tengano tramite mezzi di telecomunicazione, risulti necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. In particolare, tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente che dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest’ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l’orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

L’introduzione dell’articolo 135-*undecies*.1 del TUF da parte dall’articolo 11 della Legge Capitali ha reso, invece, permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate per consentire l’espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell’esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l’efficienza dell’utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall’altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

La proposta che si sottopone all’Assemblea segue, d’altra parte, l’evoluzione del modello assembleare delle società quotate che risultano sempre meno frequentemente luoghi di formazione contestuale di idee, di opinioni, di dibattito e scambio sui punti all’ordine del giorno, e sempre più spesso mero luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi garantiti dalla legge tra soci e Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto, alla luce dell’esperienza maturata in epoca emergenziale, che la proposta di modifica statutaria attribuisca una utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari.

Modifiche degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto

In particolare, vi proponiamo di modificare lo Statuto come segue:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6) Capitale sociale e azioni	Articolo 6) Capitale sociale e azioni
<p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemilaeuro virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").</p> <p>6.2 Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").</p> <p>6.3 Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Ogni Azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>6.4 L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2017, come modificata e integrata in data 6 settembre 2017, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in denaro, per un importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila) con sovrapprezzo, stabilendo che il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, ai sensi dell'art. 2439 secondo comma, c.c., coincida con la data di scadenza degli impegni di lock up a favore dei joint bookrunner pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di inizio delle negoziazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, prevedendosi fin d'ora che qualora entro detto termine detto aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, purché successive all'iscrizione della delibera al registro delle imprese; la sottoscrizione delle azioni di</p>	<p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemilaeuro virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").</p> <p>6.2 Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").</p> <p>6.3 Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Ogni Azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>6.4 L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2017, come modificata e integrata in data 6 settembre 2017, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in denaro, per un importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila) con sovrapprezzo, stabilendo che il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, ai sensi dell'art. 2439 secondo comma, c.c., coincida con la data di scadenza degli impegni di lock up a favore dei joint bookrunner pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di inizio delle negoziazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, prevedendosi fin d'ora che qualora entro detto termine detto aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, purché successive all'iscrizione della delibera al registro delle imprese; la sottoscrizione delle azioni di nuova</p>

nuova emissione potrà quindi aver luogo anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, anche in più volte, fatta precisazione che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno successivamente a tale momento non potrà comunque essere inferiore al prezzo pagato da quanti sottoscriveranno nel contesto dell'offerta.	emissione potrà quindi aver luogo anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, anche in più volte, fatta precisazione che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno successivamente a tale momento non potrà comunque essere inferiore al prezzo pagato da quanti sottoscriveranno nel contesto dell'offerta.
---	--

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9) Trasferibilità delle azioni e offerta pubblica di acquisto	Articolo 9) Trasferibilità delle azioni e offerta pubblica di acquisto
9.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili.	9.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili.
9.2 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater del medesimo articolo.	9.2 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater del medesimo articolo.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 12) Intervento e voto	Articolo 12) Intervento e voto
12.1 Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari, pro tempore vigenti.	12.1 Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari, pro tempore vigenti.
12.2 Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali	12.2 Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti

spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

12.3 Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società

12.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

12.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli

ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

12.3 Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

12.4 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.6, la Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

12.5 Ove consentito dalle disposizioni, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, in via alternativa o esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano

<p>interventuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>12.6 È consentito che l'intervento in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato della società ai sensi dell'articolo 135-<i>undecies</i> TUF, ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i> del TUF.</p>
--	--

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 18) Convocazione e adunanze</p>	<p>Articolo 18) Convocazione e adunanze</p>
<p>18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</p>	<p>18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</p>

18.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

18.3 Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

18.4 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

18.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere

18.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

18.3 Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

18.4 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

18.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) ~~siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere~~

svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

~~svolta la riunione in detto luogo; (ii) che~~ sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ~~(iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv)~~ (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Diritto di recesso ex art. 2347 del Codice Civile

Le modifiche agli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

delibera

- 4. di modificare gli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale di Indel B S.p.A, come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
- 5. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni, e all’Amministratore Delegato, Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega – comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della*

deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.”

*** *** ***

Sant'Agata Feltria, 6 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cav. Antonio Berloni